

Sentenza n. 272/18

N. 661/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO

Udienza del 14 novembre 2018

Parte appellante:

rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Canestrini e Lara Battisti del Foro di Rovereto, giusta procura a margine del ricorso ex art. 204 Cds depositato in data 09/06/2017;

Parte appellata:

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Trento;

Oggetto: appello contro sentenza del giudice n. 93/2017 d.d. 02/11/2017 del Giudice di Pace di Rovereto in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione N. 2191/2014 pat – doc. n. 15931 d.d. 02/05/2017, emessa dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, notificata il 15/05/2017, con la quale viene disposta la revoca della patente e di ogni altro documento di guida.

Oggi, davanti al Giudice Unico, dott.ssa Consuelo Pasquali, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:

per parte appellante: l'avv. Lara Battisti;

per parte appellata: nessuno.

Il procuratore di parte appellante insiste nell'istanza di rimessione in termini, di cui all'istanza depositata il 06/11/2018 e, nel merito, si richiama integralmente ai propri atti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Il Giudice visto l'art. 16 bis, comma 7 del Dl 179/2014, ritenuto il tentativo di notifica tempestivo, accoglie la domanda di rimessione in termini.

Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.

Conclusioni di parte appellante:

come da ricorso in appello d.d. 20/06/2018

"Nel merito: previa declaratoria dell'illegittimità dell'ordinanza del Commissariato del Governo di Trento d.d. 02/05/2017 ed in riforma della sentenza n. 93/2017 del Gdp di Rovereto, DISPORRE l'integrale o il parziale annullamento della stessa per tutte le ragioni di cui alla narrativa;

in subordine, nella non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale confermi l'ordinanza d.d. 02/05/2017 del Commissariato del Governo di Trento, DISPORRE che la data di esecuzione della revoca della patente decorra dalla data di commissione del fatto o in ulteriore subordine, dalla diversa data determinata dallo scomputo del presofferto a titolo di sospensione cautelare;

in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese in favore del sottoscritto difensore".

Conclusioni di parte appellata:

come da memoria difensiva di costituzione depositata in data 13/08/2018:

"Voglia il Tribunale respingere l'appello avversario, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio".

Il procuratore dell'appellante si richiama alle proprie deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni come in atti.

Il Giudice dà lettura del seguente dispositivo d'udienza.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROVERETO

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza promossa da [redacted] nei confronti del COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia:

accoglie

l'appello proposto contro la sentenza n. 93/2017 d.d. 02/11/2017 del Giudice di Pace di Rovereto e, per l'effetto,

annulla

l'ordinanza-ingiunzione del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, N. 2191/2014, doc. n. 15931- PAT, d.d. 02/05/2017 e ogni atto collegato o consequenziale;

condanna

il Commissariato del Governo di Trento a [redacted] e per distrazione ex art. 93 c.p.c. ai suoi difensori avv.ti Nicola Canestrini e Lara Battisti, le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano come segue:

- per il primo grado in c. [redacted] per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre a 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge;
- per il grado di appel [redacted] ompensi professionali, € 382,50 per anticipazioni, oltre a 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.

* * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado

Con ricorso ex art. 204 bis C.d.s. e D.lgs. 150/2011 depositato il 09/06/2017, [redacted] impugnava dinnanzi al Giudice di Pace di Rovereto l'ordinanza Prot. 2191/2014- PAT di data 02/05/2017, con la quale il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento gli aveva inflitto la sanzione della revoca della patente e di ogni altro documento di guida, per aver commesso il reato di cui all'art. 186 commi 1, 2 lett. c) comma 2 bis C.d.s..

Reato questo, che sarebbe stato accertato con sentenza del GIP del Tribunale di Rovereto n. 16/149 d.d. 24/11/2017, pronunciata all'esito positivo del procedimento per messa alla prova ex art. 464 *septies* c.p.p. e divenuta irrevocabile in data 27/01/2017, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa ex artt. 168 bis e 168 ter c.p e 224 Cds.-.

A sostegno del ricorso, i [redacted] deduceva:

- a) la violazione degli artt. 219, 224 Cds e 168 c.p., per aver il Commissariato emesso l'impugnata ordinanza pur a fronte di una sentenza di proscioglimento, come è quella che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo del M.A.P., priva di alcun accertamento di responsabilità;
- b) la violazione degli artt. 224 comma 3 Cds e 7 L. 241/1990, per non avere il Prefetto comunicato al [redacted] l'avvio del procedimento amministrativo per l'accertamento dei presupposti di legge necessari ai fini dell'applicazione della sanzione della revoca della patente, e per non aver, comunque, valutato la sussistenza dei presupposti fondanti la sanzione amministrativa;
- c) l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per indeterminatezza in ordine al *dies a quo* e al *dies ad quem* della sanzione applicata; in subordine, chiedeva di computare al periodo di sospensione quello già maturato a decorrere dalla data del fatto (art. 219 comma 3 *ter* Cds).

Il Commissariato del Governo di Trento si costituiva regolarmente in giudizio con comparsa depositata in data 04/07/2017 nella quale contestava tutte le pretese di parte ricorrente, insistendo per il rigetto integrale del ricorso e nella convalida del provvedimento di revoca della patente impugnato.

In primo grado il Giudice di Pace, con la sentenza in questa sede impugnata, respingeva la domanda attorea, motivando la decisione alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, rientra tra le competenze del Prefetto l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, dopo che è divenuta irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo.

I motivi d'appello

Dinnanzi al Tribunale propone ora appello il [] lamentando che la sentenza di primo grado sarebbe errata, nella parte in cui ritiene che la sanzione amministrativa della revoca della patente possa essere comminata anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva e dunque in difetto dell'accertamento del reato, e, comunque, carente nella motivazione, dal momento che il giudice di prime cure si è limitato a prendere posizione solo sulla prima doglianza mossa dal ricorrente, senza alcuna valutazione in ordine agli ulteriori motivi del ricorso.

La parte appellata si è costituita, resistendo alle domande di parte appellante ed alla proposta impugnazione della sentenza del Giudice di Pace, chiedendone il rigetto per i motivi già dedotti in primo grado.

Invitate le parti dal giudice istruttore a precisare le loro conclusioni, la causa è stata dapprima discussa e poi trattenuta in decisione.

La vicenda e la valutazione delle risultanze istruttorie

L'appello è fondato e viene accolto per le ragioni che di seguito s'illustrano:

- la sentenza penale di questo Tribunale n. 16/149, che ha chiuso il procedimento penale avviato nei confronti del sig. [] per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.c), 2 bis CdS, ossia perché guidava un'autovettura in stato di

- ebbrezza (ossia con tasso alcolemico di 1,89 e 1,92 g/l), si è conclusa con una pronuncia di estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova;
- l'art. 168 ter, comma 2 e 3 c.p. così dispone: *“L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”*;
 - ciò significa che l'estinzione del reato non esclude la possibilità di applicare le sanzioni amministrative accessorie, purché vi sia una norma che preveda l'applicazione della sanzione a prescindere dalla commissione del reato;
 - l'art. 224 CdS, relativa al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, prevede altresì, per quanto d'interesse, al suo terzo comma che: *“La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”*;
 - nel presente caso siamo in presenza di un'ipotesi di estinzione del reato per altra causa; a ciò consegue che il Commissario del Governo era tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti previsti per l'irrogazione della sanzione accessoria della revoca, e cioè: l'aver guidato in stato di ebbrezza e l'aver provocato con la propria condotta un incidente stradale;
 - è fatto pacifico e non contestato che il Commissariato del Governo di Trento abbia emesso l'impugnata ordinanza senza procedere a previa istruttoria per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds., così violando l'art. 224 comma 3 Cds.

Tanto emerge, altresì, dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, ove, a differenza dell'ordinanza di sospensione della patente di guida d.d. 24/07/2014 - che contiene, invece, un espresso riferimento al rapporto n. 62/52-1 d.d. 01/06/2014 del N.O.R.M. Carabinieri di Rovereto ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare -, nulla si osserva in merito alla documentazione utilizzata per fondare l'accertamento del fatto di reato.

Assorbito ogni altro motivo di appello.

Tutto ciò considerato, l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata conformemente a quanto esposto in motivazione.

Spese processuali


Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico, per entrambi i gradi di giudizio, del Commissariato del Governo di Trento; esse vengono liquidate secondo i parametri di riferimento di cui al DM 55/2014, come di seguito:

a) giudizio di primo grado: tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminabile) e la sua relativa complessità, si ritiene di applicare lo scaglione da [] valori medi tutti ridotti del 50%, esclusa in ogni caso la fase istruttoria e/o di trattazione, che non si è tenuta,

b) giudizio di secondo grado: tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminabile) e della sua relativa complessità, si ritiene di applicare lo scaglione da € [] valori medi tutti ridotti del 50%, esclusa in ogni caso la fase istruttoria e/o di trattazione che non si è tenuta.

Così deciso in Rovereto, il 14 novembre 2018


Il Giudice

Dott.ssa Consuelo Pasquali


Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Elena Piccinni

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
di Rovereto il 14/11/18

7

Il Funzionario Giudiziario
Vincenza Di Chio


R.G. 661/18